

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, VVVVV

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che l'opponente ha richiesto all'adito Ufficio (adito per la trattazione del merito dell'opposizione ex art. 617 cpc innanzi al GE dott. BBBB) di concedere la sospensione dell'impugnato ordine di liberazione;

considerato che tale istanza appare inammissibile, non solo perché fondata su circostanze che già potevano rappresentarsi al GE (condizioni di salute di uno dei figli minori conviventi con l'occupante), ma perché nel caso di specie non può applicarsi l'art. 669 decies, comma 1 cpc, trattandosi di questione attinente allo svolgimento delle attività di esecuzione, di pertinenza del GE o del giudice eventualmente adito in sede di reclamo proposto avverso l'impugnato ordine; osservato che, alla luce della documentazione in atti e delle questioni trattate, appare opportuno formulare proposta conciliativa;

visto, peraltro, che *“l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento”* (Trib. Bari, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorché ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

rilevato che la proposta conciliativa viene formulata anche e sulla scorta delle indicazioni *“orientative”* per la sua migliore valutazione¹ che precedono, nonché in considerazione dei profili in diritto (epoca di trascrizione dell'atto di assegnazione della casa coniugale rispetto a quella dell'ipoteca esistente in favore della banca procedente e del pignoramento, posizione di semplice occupante e non di esecutata della Ratto, inoperatività dell'impignorabilità della prima casa, non trattandosi di procedura esecutiva avviata dal concessionario per la riscossione) già evidenziati dal GE nell'impugnato provvedimento, con gli ovvi vantaggi derivanti dalla possibilità di definire a breve il giudizio e di evitare ulteriori oneri per accessori e processuali. Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese;

P.Q.M.

Dichiara la contumacia di BETA snc, ritualmente citata e non comparsa;

inammissibile l'istanza di sospensione come proposta dall'opponente;

visto l'art. 185 bis cpc;

propone la definizione della lite con abbandono del giudizio, mercè la corresponsione, in favore dell'opposta, di contributo spese di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge;

RINVIA all'udienza del **X.V.XXIX h 10,00** per la comparizione delle parti ex art. 117 cpc riservando in caso di esito negativo di assegnare i termini ex art. 183, comma 6 cpc come richiesti al verbale di udienza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

¹ Vedi in tal senso Tribunale Roma, sez. XIII, 01/02/2016 e Tribunale Roma, 23/09/2013;

Bari,XX.III.XXIX

Il Giudice
VVVV